

**EDISON STOCCAGGIO - S.p.a.****La EDISON STOCCAGGIO S.p.A.**

Ai sensi della legge 25/06/1865 n.2359 e del DPR n. 327/2001 rende noto che nell'ambito dell'opera di Pubblica Utilità – giusto D.M. 25.03.2007 - denominata Metanodotto "Porto Viro – Cavarzere – Minerbio" la Prefettura di Ferrara ha emanato il seguente decreto di costituzione di servitù coattiva di metanodotto a favore della Edison Stoccaggio S.p.A., C.F. e P.I. 045012620969, con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, e Unità Operativa in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno, n. 49, operante nell'attività di costruzione, trasporto e manutenzione di impianti di stoccaggio:

- **Prot. n. 0004487 – Classifica: 23-SC.01**


emesso in data 19 marzo 2010.

Detto decreto è relativo agli immobili sotto indicati e ricadenti nel territorio comunale di **Voghiera (FE)** di proprietà, rispettivamente, delle Ditte:

- **FONTANA Annetta**, distinta in Catasto del Comune di Voghiera (FE) con le particelle nn. 69, 166, 167 del foglio n. 19;
- **FONTANA Enrico**, distinta in Catasto del Comune di Voghiera (FE) con la particella 15 del foglio n. 23;

Le limitazioni e gli obblighi della servitù così costituita, imposti alle Ditte proprietarie sono i seguenti:

1. La tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili, sono e rimarranno proprietà della Edison Stoccaggio S.p.A. che avrà, pertanto, anche la facoltà di rimuoverle.



2. La Edison Stoccaggio S.p.A., o chi per essa, potrà accedere liberamente ed in ogni momento al proprio impianto con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, l'esercizio, la manutenzione e per le eventuali riparazioni e sostituzioni.
3. Nuove costruzioni di qualsiasi genere dovranno distare metri 12,5 (dodici virgola cinquanta) dal filo esterno della tubazione, convenendosi che lungo la mezzeria del metanodotto dovrà essere mantenuta a terreno agrario una fascia continua della larghezza di metri 4 (quattro).
4. E' vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative all'impianto, ostacolare il passaggio e diminuire l'uso e l'esercizio della servitù, alterare, direttamente o indirettamente, la profondità di posa della tubazione.
5. I tributi e gli oneri gravanti sul fondo restano a carico della Ditta proprietaria.
6. Gli indennizzi per qualsiasi danno alle persone e/o cose che dovesse derivare dall'esercizio del metanodotto, come pure gli indennizzi per i danni provocati alle colture in occasione di interventi di manutenzione, saranno a carico della Edison Stoccaggio S.p.A. e valutati e liquidati di volta in volta.

Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

**Edison Stoccaggio S.p.A.**  
**Luigi Gentilini**

